



**Oggetto: Allegato III 33
Attività del settore calzaturiero e pellettiero**

Possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di produzione di calzature o parti di calzature (con esclusione dello stampaggio delle materie plastiche) e le attività di pelletteria, con consumi di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

Esclusioni

Non possono avvalersi della presente autorizzazione generale le attività di che trattasi nel caso in cui il consumo massimo teorico di solvente, da intendersi riferito all'attività comprensiva della pulizia delle apparecchiature come stabilito all'art.275, comma 2, del D.Lgs 152/2006, superi le 5 tonnellate/anno.

Prescrizioni

Dovrà in ogni caso essere garantita l'adozione di tutte le misure atte a contenere le emissioni diffuse e a mantenere in efficienza gli impianti di abbattimento come dettagliato all'art.10 dell'Allegato II.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le operazioni di modellatura, taglio, giunteria, cucitura e finissaggio. Nel caso in cui vengano svolte le operazioni di incollaggio, assemblaggio della calzatura, appassimento e la preparazione di suola e tacco, valgono le seguenti prescrizioni.

Le emissioni devono essere convogliate all'esterno, possibilmente in un unico punto. Qualora il convogliamento in un unico punto risulti non attuabile, si dovrà in ogni caso far riferimento al flusso di massa complessivo computato secondo le indicazioni di cui all'art.270, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Limiti di emissione:

<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>	<i>Flusso di massa (kg/h)</i>
Polveri	30	0,24
SOV Cl. I	2,5	0,0125
SOV Cl. I+II	10	0,05
SOV Cl. I+II+III+IV+V	300	2

Ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- *in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;*
- *in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.*

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Autocontrolli

1) Con le modalità di cui all'art.10 dell'allegato II, la ditta è tenuta a:

- effettuare campionamenti con periodicità biennale;
- comunicare a Provincia ed ARPAM i risultati dei campionamenti condotti su ogni singolo camino;
- conservare i rapporti di prova degli stessi campionamenti.

2) Non sono previsti autocontrolli per le di produzione di calzature o parti di calzature (con esclusione dello stampaggio delle materie plastiche) e le attività di pelletteria, con consumi di sostanze collanti non superiore a 10 kg/giorno.